

Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)

**OSSERVAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
SULLA BOZZA DI CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

30 giugno 2023

1. Quadro tecnico - giuridico di riferimento (par. 1 della bozza di Circolare)

Nel definire il perimetro delle cripto-attività all'interno del quadro tecnico-giuridico di riferimento ci si rifà, tra l'altro, ad una tipizzazione in due categorie (*unbacked crypto-assets* e *asset linked stablecoins*) contenute nella "Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività" del 15 giugno 2022.

In linea di principio, nel novero di strumenti appartenenti alla famiglia delle cripto-attività possono essere ricompresi, oltre alle due classi richiamate, anche gli strumenti finanziari digitali, che si avvalgono della nuova infrastruttura tecnologica per regolare le proprie modalità di "emissione", in quanto ontologicamente tali già nella loro dimensione originaria. Non si tratta, infatti, di mere rappresentazioni di una sottostante tradizionale realtà, ma di vere e proprie azioni, quote o obbligazioni "native digitali".

Limitarsi a richiamare esclusivamente le due categorie degli *unbacked crypto-assets* e *asset linked stablecoins* potrebbe essere troppo restrittivo anche con riferimento agli strumenti non fungibili, i cc.dd. "NFT", che potrebbero non essere *token* di natura "derivativa", ossia non trarre il loro valore da un altro bene e, pertanto, non essere propriamente riconducibili alle due classi di attività che vengono richiamate nelle premesse.

Per quanto concerne l'ulteriore categorizzazione sulla base della "funzione economica svolta", tramite l'individuazione delle quattro sottocategorie dei *token di pagamento*, dei *security token*, degli *utility token* e degli NFT, si chiede, se possibile, di circoscrivere meglio la "famiglia" dei token di pagamento (*currency token*), qui definita come "mezzi di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure strumenti finalizzati al trasferimento di denaro e di valori". Considerando la natura delle cripto-attività e gli attuali modelli di custodia, infatti, tutte le cripto-attività potrebbero essere utilizzate come mezzo di pagamento, persino gli NFT (eccezion fatta per gli *utility token* che, per definizione, possono essere accettati solo dall'emittente stesso).

Così come formulata, la classificazione per funzione economica non individua insiemi omogenei di attività e alcuni strumenti rischiano di rientrare in più categorie. Per evitare incertezze, nella parte definitoria generale si suggerisce un completo allineamento alle categorie e definizioni di cripto-attività individuate dalla regolamentazione comunitaria *Markets in crypto-asset Regulation* (MiCAR), per poi restringere l'esame a quelle oggetto della Legge di bilancio 2023 nel corso dell'analisi condotta nei paragrafi successivi.

2. Il quadro unionale in materia di cooperazione amministrativa: la "DAC8" (par. 1.2 della bozza di Circolare)

- 1) Al termine del secondo capoverso di pagina 15 della bozza di Circolare, a proposito dell'esonero dei CASP non residenti in UE dalla comunicazione prevista dalla DAC8, qualora gli stessi siano residenti in una giurisdizione non UE "qualificata", viene indicata la nota 22 di cui, però, non viene riportato il contenuto a piè di pagina.

Lo si segnala per un'opportuna integrazione nella versione definitiva del documento.

- 2) **Reporting Crypto Asset Service Provider – RCASP** (pagg. 13-17): nella bozza di circolare, si fa solo un cenno a quali saranno i soggetti considerati “Reporting Crypto Asset Service Provider” (RCASP) tenuti ad effettuare le segnalazioni CARF/DAC8. Tali normative definiscono RCASP “qualsiasi persona fisica o entità che, nell’ambito di attività di impresa, fornisca un servizio di esecuzione di operazioni di scambio per o per conto dei clienti, anche agendo come controparte o intermediario di tali operazioni di scambio, o mettendo a disposizione una piattaforma di scambio”. Sarebbe utile fosse chiarito se anche le banche che dovessero fornire un mero servizio di “custodia delle chiavi” per l’accesso ai cripto-asset siano considerate RCASP oppure se siano tenuti ad effettuare le segnalazioni solo i soggetti che agiscono (anche) come *broker/dealer* o *exchanger*.
- 3) **Segnalazioni CARF/DAC8**: ai fini della tassazione domestica, la bozza di circolare precisa a pag. 42 che “Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della lettera c-sexies) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir, i redditi derivanti dai cc.dd. *investment token* (o *security token*) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla MiFID II, in quanto tali token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati digitalmente”. Ci si chiede se analoga esclusione valga anche ai fini CARF/DAC8 e se, ad esempio, un titolo obbligazionario emesso sotto forma di cripto-attività su piattaforma blockchain (che resta soggetto a tassazione italiana ai sensi dell’art. 67, c. 1 lett. c-ter e non ai sensi della nuova lett. c-sexies) debba essere segnalato ai fini CARF/DAC8 oppure no.

3. Regime fiscale *post* legge di bilancio 2023 (par. 3 della bozza di Circolare)

Nella bozza di circolare, a pagina 42, viene precisato che “*Con riguardo a tale ultima tipologia di cripto-attività, si fa presente che la cessione degli NFT da parte dell’autore non determina un reddito diverso ai sensi della citata lettera c-sexies), qualora non costituisca un reddito conseguito nell’esercizio di impresa commerciale, costituisce un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir, nel caso in cui sia l’attività sia oggetto dell’esercizio di arti o professioni, ovvero ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico nel caso in cui l’attività non sia esercitata abitualmente*”.

Il capoverso appena riportato non risulta chiaro, salvo per la parte in cui si precisa che, secondo le nuove regole introdotte dalla legge di bilancio 2023, la cessione di NFT da parte del suo autore non determina un reddito diverso incluso nella nuova lettera c-sexies), dell’art. 67. Comma 1, TUIR.

Si propone, quindi, di modificare il citato capoverso nel modo seguente:

“*Con riguardo a tale ultima tipologia di cripto-attività, si fa presente che la cessione degli NFT da parte dell’autore non determina un reddito diverso ai sensi della citata lettera c-sexies), ~~qualora non~~ costituisca un reddito conseguito nell’esercizio di impresa commerciale, **ovvero** costituisca un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir, nel caso in cui ~~sia~~ l’attività sia oggetto dell’esercizio di arti o professioni, ovvero ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico nel caso in cui l’attività non sia esercitata abitualmente”.*

In coerenza con le modifiche suggerite, si propone di modificare il capoverso successivo nel modo seguente:

*“Non rientrano, ~~invece~~ **parimenti**, nell’ambito di applicazione della lettera c-sexies) del comma 1 del citato articolo 67 del Tuir, i redditi derivanti dai cc.dd. investment token (o security token) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla MiFID II, in quanto tali token devono essere considerati a tutti gli effetti strumenti finanziari, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati digitalmente”.*

4. Regime fiscale titolari di crypto-attività in vigore dal 1° gennaio 2023 (par. 3.1 della bozza di Circolare)

1) **Permuta di crypto-attività (pag. 44)**: nella bozza di circolare in commento, a pagina 44, si precisa:

*“Ai sensi della lettera c-sexies) «non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra crypto-attività aventi **eguali** caratteristiche e funzioni». Pertanto, dal 1° gennaio 2023 non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una crypto-valuta con un’altra (ad esempio l’acquisto di ethereum con bitcoin) né lo scambio di un NFT con un altro NFT. Costituisce, invece, una fattispecie fiscalmente rilevante come permuta, ad esempio, l’acquisto di un NFT con una crypto-valuta”.*

Data la fluidità della posizione della dottrina e della giurisprudenza sulla natura delle criptovalute, nel caso in cui si rifiutasse ad esse la qualifica di denaro, i relativi contratti di scambio si iscriverebbero nell’ambito della permuta. In particolare, la Legge di bilancio 2023 sancisce la rilevanza fiscale della permuta tra crypto-attività non aventi **eguali caratteristiche e funzioni**.

Sul concetto di “eguali caratteristiche e funzioni” sarebbe opportuno fornire maggiori precisazioni.

Si è, infatti, notato che la disposizione originaria faceva riferimento a crypto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni”. Nell’ambito dei lavori parlamentari, tale espressione è stata modificata sostituendo l’aggettivo “medesime” con l’aggettivo “eguali” (cfr. relazione illustrativa al disegno di legge A.C. 643, presentato alla Camera il 29 novembre 2022).

Il fine parrebbe quello di fare affidamento sulla quadri-partizione delle crypto-attività tra:

- a) currency token
- b) security token
- c) utility token
- d) non-fungible token

e di rendere irrilevanti le sole permuta tra crypto-attività della stessa tipologia. Di questo si chiede conferma.

Restano, comunque, incertezze, specie riguardo ai token ibridi, che presentano caratteristiche dell'una e dell'altra tipologia: di primaria importanza è stabilire se ci si debba limitare a tale quadripartizione o se, invece, bisogna spingersi oltre. Ci si riferisce nello specifico al caso delle *stablecoin*, che tipicamente sono considerate *currency token*, ma che presentano caratteristiche non del tutto assimilabili a quelle degli altri *currency token*. **La permuta tra un tipico *currency token* (ad esempio, *Ether - ETH*) e una *stablecoin* (ad esempio, *Tether USD - USDT*) deve considerarsi fiscalmente irrilevante?** La risposta ragionevole dovrebbe essere affermativa, in quanto una simile operazione non fa ancora emergere capacità contributiva. Tuttavia, nel Regolamento MICA alle *stablecoin* è riservata una specifica definizione e **su questo punto sarebbe necessaria una presa di posizione dell'Agenzia** (a riguardo, si vedano anche commenti al paragrafo 1. "Quadro tecnico - giuridico di riferimento").

2) **Acquisto per successione e donazione (pag. 44):** nella bozza di circolare in commento, a tale tema è dedicato il seguente passaggio:

“Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione”.

In realtà, **la questione meriterebbe un paragrafo, se non addirittura un capitolo, a sé stante.**

Ad esempio, è rilevante chiarire se alle cripto-attività possano estendersi le norme in materia di imposta sulle successioni e donazioni inerenti al denaro, perché:

- **ai fini dell'imposta sulle donazioni**, ciò potrebbe avere riflessi sull'imponibilità delle donazioni effettuate da non residenti a favore di residenti in Italia;
- **ai fini dell'imposta sulle successioni**, ciò avrebbe riflessi sull'applicabilità della presunzione di appartenenza all'attivo ereditario di “denaro, gioielli e mobilia” di cui all'art. 9, secondo comma del TUS (Dlgs 346/1990, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001). Con particolare riguardo all'imposta sulle successioni, la Corte di Cassazione ha affermato che nel concetto di denaro rientra “soltanto quello su cui il defunto, al momento della morte, eserciti il diritto di proprietà; mentre, rispetto al saldo attivo di un conto corrente bancario, rileva la titolarità, in capo al correntista, di un mero titolo di credito, in coerenza con le caratteristiche del contratto-base” (sentenze 15 dicembre 2003, n. 19160 e 11 aprile 2011, n. 8198).

Di conseguenza, quanto alle cripto-attività, diviene essenziale stabilire che valore interpretativo possa essere attribuito alla qualificazione Irpef (attività di natura finanziaria) ovvero alla diversa qualificazione IVA (divise, banconote e monete con valore liberatorio, dunque denaro).

Inoltre, occorre anche considerare che ai *wallet* di cripto-attività non corrisponde alcun diritto di credito e questo potrebbe deporre in favore di una qualificazione delle cripto-attività come “denaro”.

In considerazione della dicotomia tra qualificazione Irpef e IVA, si ritiene essenziale una precisazione.

Altro tema importante attiene alla **valorizzazione delle cripto-attività nell'ambito delle donazioni e delle successioni**. In particolare, si chiede di confermare se:

- **nell'ambito delle donazioni**, la valorizzazione debba avvenire in base all'art. 19 del TUS sulla categoria residuale degli "altri beni", "assumendo il valore venale in comune commercio" alla data dell'atto di donazione. Sul punto, bisogna avere presente che manca un prezzo ufficiale giornaliero cui riferirsi per il rapporto di cambio tra cripto-attività ed euro. Di conseguenza, ci si domanda se sia ammissibile riferirsi al rapporto di cambio rilevato sul sito ove il donante ha acquistato la cripto-attività o, in mancanza, a quello rilevato sul sito dove effettua la maggior parte delle operazioni o sulle più importanti piattaforme *exchange* (comportamento in passato ritenuto possibile dall'Agenzia delle entrate ai fini Irpef, nella Risposta n. 788 del 24 novembre 2021).

Si è, tuttavia, consapevoli, che una simile soluzione mal si adatti all'ipotesi dei "non fungible token" e, più in generale, per quelle cripto-attività per le quali non si può fare affidamento su sistemi di negoziazione continua. Su questo tema, si domanda una presa di posizione da parte dell'Agenzia.

Si chiede anche di confermare se **l'art. 56-bis del TUS** sulle **donazioni di modico valore** (art. 783 CC) possa trovare applicazione anche all'ipotesi di cripto-attività e, in caso affermativo, di indicare il criterio da seguire per determinarne e documentarne la valorizzazione, al fine di prevenire tentativi di **riqualificazione come "donazione indiretta"**.

Sempre con riferimento alle donazioni, nell'ipotesi particolare in cui **la donazione di cripto-attività venisse effettuata da donante non residente a favore di un beneficiario italiano**, si domanda se tali attività possano considerarsi "esistenti" nel territorio dello Stato ai fini dell'imposta sulle donazioni o se, al contrario, vadano considerate come situate all'estero e, quindi, non soggette ad imposta. Le cripto-attività, infatti, non sono tra i beni che si presumono in ogni caso "esistenti" nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, terzo comma del TUS (alla luce delle novità apportate con la Legge di bilancio 2023, come vanno interpretati i criteri ravvisati dall'Agenzia delle entrate nella Risposta 310/2019 e dalla Corte di Cassazione nella sentenza 8175 del 24 marzo 2021?).

- **nell'ambito delle successioni**, se le cripto-attività siano riconducibili a denaro (cfr. anche considerazioni fatte più sopra). In caso di risposta affermativa, tornerebbe applicabile l'art. 9, comma 2 del TUS, in base al quale "si considerano compresi nell'attivo ereditario denaro, gioielli, mobili per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell'asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore". In caso contrario (assimilazione ad attività diverse di natura finanziaria), tornerebbe applicabile l'art. 19 del TUS, riguardante la categoria residuale degli "altri beni", "assumendo il valore venale in comune commercio" alla data del decesso. Anche in questo caso, valgono le considerazioni svolte al punto precedente (donazione) circa la valorizzazione delle cripto-attività.

Da ultimo, occorrerebbe chiarire – anche tramite un riferimento esplicito – **se alla fattispecie di "acquisto tramite donazione" possa essere ricondotta l'attribuzione di cripto-attività tramite "Airdrop"**, ossia la distribuzione gratuita di token, finalizzata in genere ad aumentare la conoscenza e la consapevolezza verso un giovane progetto di cripto-attività. Tali token possono essere distribuiti

a influencer o come ricompensa addizionale di un determinato comportamento quale, ad esempio, l'affidamento temporaneo di altre cripto-attività esistenti a operatori (lockdrop) o come ricompensa aggiuntiva di operazioni di savings o di "signoraggio".

5. Deducibilità delle minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 (par. 3.2. della bozza di Circolare)

A pagina 46 della bozza di Circolare, viene illustrata la disciplina transitoria contenuta al comma 127 della Legge di bilancio 2023 in merito alla possibilità di compensare eventuali minusvalenze derivanti dalle operazioni in cripto-attività.

Precisamente, al secondo capoverso del paragrafo, viene chiarito che *"Tale disposizione costituisce una norma transitoria, con la quale il legislatore ha consentito la possibilità di compensare le eventuali minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2022 su operazioni aventi ad oggetto cripto-attività che per effetto delle nuove disposizioni sono suscettibili di generare redditi diversi ai sensi della lettera c-sexies)"*.

Di difficile comprensione risulta essere il riferimento alle cripto-attività che, a seguito della normativa contenuta nella Legge di bilancio 2023, sono suscettibili di generare redditi diversi *ex art. 67, comma 1, lett. c-sexies*), considerato che è pacifico che si tratti di operazioni in cripto-attività eseguite prima del 1° gennaio 2023 (i.e. data di entrata in vigore della normativa in materia contenuta nella Legge di bilancio 2023).

Pertanto, se ne propone la riformulazione.

6. Regime dichiarativo (par. 3.2.1 della bozza di Circolare)

- 1) **Valutazione al LIFO:** si chiede di chiarire se nel regime della dichiarazione, in caso di pluralità di criptoattività appartenenti a categorie omogenee, come costo o valore di acquisto si possa fare riferimento al criterio LIFO di cui all'art. 67, comma 1-bis del TUIR¹.

7. Regime del risparmio amministrato (par. 3.2.2 della bozza di Circolare)

- 1) **Intermediari abilitati a ricevere l'opzione per il regime del risparmio amministrato:** a pag. 50 della bozza di circolare viene detto che "Con la modifica recata dalla lettera b), numero 1), del citato comma 128 viene prevista la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato che comporta l'applicazione dell'imposta sostitutiva al momento del realizzo da parte di un intermediario con cui il contribuente detiene uno stabile rapporto sulle plusvalenze e altri proventi derivanti da rimborsi, cessioni, permuta o detenzione di cripto-attività" e poi, a pag. 51, "L'opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle

¹ L'art. 67, comma 1-bis recita: "Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data più recente".

plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale". Sarebbe utile avere conferma che la banca che dovesse avere la mera "custodia delle chiavi" e un conto corrente sul quale possano essere accreditati/addebitati i flussi derivanti dai cripto-asset e addebitate le eventuali imposte sostitutive (e che detenga quindi uno stabile rapporto con l'investitore) rientri tra i soggetti abilitati a ricevere l'opzione per il regime del risparmio amministrato.

- 2) **Documentazione del costo:** si chiede di specificare che l'intermediario o il prestatore di servizi digitale deve caricare il costo di acquisto delle cripto-attività, documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente e che in mancanza di tali elementi il costo è assunto pari a zero.
- 3) **Successione temporale delle diverse operazioni:** si chiede di confermare anche per le cripto-attività l'impostazione già adottata nella prassi dagli intermediari, dove la data rilevante per stabilire la successione nel tempo tra le varie operazioni di acquisto/vendita coincide di norma con la data di regolamento.
- 4) **Revoca dell'opzione per il regime del risparmio amministrato (pag. 55):** la semplice revoca dell'opzione per il regime del risparmio amministrato non costituisce un evento realizzativo tale da far scattare in capo all'intermediario l'obbligo di applicare l'imposta sostitutiva. Inoltre, il comma 7 dell'art. 6 non tratta di operazioni onerose (di cui tratta il comma 6), ma di operazioni neutrali, che sono il trasferimento a dossier ugualmente intestato e la revoca dell'opzione.

Pertanto, se l'intenzione è quella di chiarire il trattamento delle operazioni onerose, si chiede di riformulare il paragrafo che recita:

*Per effetto del riferimento alle cripto-attività nell'articolo 6, **comma 7**, del d.lgs. n. 461 del 1997, in caso di trasferimento ad un altro rapporto intestato ad un soggetto diverso dal contribuente oppure ad rapporto per il quale è esercitata l'opzione per il regime dei risparmio gestito **e comunque in caso di revoca dell'opzione per il regime del risparmio amministrato**, le cripto-attività sono valutate al valore corrente e, quindi, se emergono plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva, se invece emergono minusvalenze queste possono essere dedotte da altri rapporti aventi per oggetto cripto-attività per le quali è stata esercitata l'opzione per il risparmio amministrato o nell'ambito del regime dichiarativo. In ogni caso, l'intermediario o l'operatore può sospendere l'operazione se non riceve la provvista necessaria per assolvere l'imposta e rilascia al contribuente un certificato dal quale risulti il valore delle cripto-attività.*

Si suggerisce la seguente riformulazione, cancellando il testo barrato e integrando con le ulteriori parti in grassetto:

*Per effetto del riferimento alle cripto-attività nell'articolo 6, **comma 6**, del d.lgs. n. 461 del 1997, in caso di trasferimento ad un altro rapporto **in regime amministrato** intestato ad un soggetto diverso dal contribuente oppure ad **un** rapporto per il quale è esercitata l'opzione per il regime dei risparmio gestito (**indipendentemente dall'intestazione**) ~~e comunque in caso di revoca dell'opzione per il regime del risparmio amministrato~~, le cripto-attività sono valutate ~~al valore corrente~~ **secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7 del Dlgs 461/1997** e, quindi, se emergono plusvalenze sono assoggettate ad imposta sostitutiva se, invece, emergono*

*minusvalenze queste possono essere dedotte da altri rapporti aventi per oggetto cripto-attività per le quali è stata esercitata l'opzione per il risparmio amministrato (**purché identicamente intestati rispetto a quello di provenienza**) o nell'ambito del regime dichiarativo. In ogni caso, l'intermediario o l'operatore può sospendere l'operazione se non riceve la provvista necessaria per assolvere l'imposta e rilascia al contribuente ~~un certificato~~ **apposita certificazione dalla quale risulti il valore delle cripto-attività trasferite.***

La revoca del regime del risparmio amministrato deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto da quello successivo.

- 5) **Versamento dell'imposta sostitutiva art. 6, comma 9, Dlgs 461/1997 (pag. 55):** si chiede di richiamare espressamente la Risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023, che ha istituito il codice tributo 1716 per pagare l'imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato e gestito. A riguardo, si segnala l'importanza di creare un codice tributo apposito per i versamenti relativi al risparmio amministrato (che vengono dichiarati sul Mod. 770) diverso da quello per i versamenti relativi al risparmio gestito (che vengono dichiarati nel quadro RZ del Mod. Redditi). Questo per consentire agli intermediari di ottemperare agli obblighi dichiarativi in maniera più lineare e di quadrare le proprie risultanze, tenendo separati i due regimi.
- 6) **Comunicazioni all'Amministrazione finanziaria (pag. 55):** per maggior chiarezza, si suggerisce di riformulare il paragrafo:

“comunicare all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione degli intermediari e dei sostituti d'imposta (Modello 770) l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente”

nel modo seguente:

“comunicare annualmente per masse, senza indicazione nominativa dei percipienti all'Amministrazione finanziaria (visto che l'opzione per il regime del risparmio amministrato comporta l'anonimato del contribuente), l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi imponibili e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente, all'interno della dichiarazione dei sostituti di imposta modello 770 ordinario”.

8. Regime del risparmio gestito (par. 3.2.3 della bozza di Circolare)

- 1) **Separazione dei rapporti in gestito:** per evitare equivoci, sarebbe opportuno esplicitare che anche nel regime gestito le cripto-attività costituiscono un mondo separato.
- 2) **Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale (pag. 57):** si chiede di richiamare espressamente la Risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023, che ha istituito il codice tributo 1716 per pagare l'imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato e gestito. A

riguardo, si segnala l'importanza di creare un codice tributo apposito per i versamenti relativi al risparmio amministrato (che vengono dichiarati sul Mod. 770) diverso da quello per i versamenti relativi al risparmio gestito (che vengono dichiarati nel quadro RZ del Mod. Redditi). Questo per consentire agli intermediari di ottemperare agli obblighi dichiarativi in maniera più lineare e di quadrare le proprie risultanze, tenendo separati i due regimi.

- 3) **Revoca dell'opzione per il regime del risparmio gestito/scioglimento del contratto (pag. 61):** si suggerisce di precisare meglio quanto affermato nel seguente paragrafo:

“Qualora il prelievo dei titoli o rapporti derivi dallo scioglimento del contratto, si viene a determinare la situazione in cui la revoca ha effetto immediato: in tal caso il gestore, nell'applicare l'imposta sostitutiva, deve assumere come patrimonio finale il valore del patrimonio alla data di chiusura del contratto”.

formulandolo così:

“In caso di recesso del cliente, con la conseguente chiusura del rapporto di gestione, a differenza della revoca, l'opzione perde efficacia con effetto immediato, determinando l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione “maturato” sino a tale data”.

- 4) **Certificazioni del gestore (pagg. 61 – 62):** per maggior chiarezza, si suggerisce di precisare meglio il seguente passaggio:

“Al fine di assicurare una corretta applicazione del suddetto principio della continuità dei valori, la norma in esame stabilisce che il gestore è tenuto a rilasciare al contribuente una certificazione dalla quale risulti il valore delle cripto-attività - prelevati o trasferiti - che sono stati assunti per la determinazione del risultato della gestione”.

riformulandolo, ad esempio, così:

“Al fine di assicurare una corretta applicazione del suddetto principio della continuità dei valori, il gestore è tenuto a rilasciare al contribuente una certificazione dove sia indicato il valore delle cripto-attività - prelevate o trasferite - che sono state assunte per la determinazione del risultato della gestione. In caso di chiusura del rapporto con un risultato di gestione negativo, il gestore deve rilasciare al mandante apposita certificazione da cui emerga l'ammontare dei risultati negativi e il periodo di imposta in cui essi sono emersi e per i quali il contribuente ha diritto di effettuare la compensazione computandoli in diminuzione delle plusvalenze imponibili oggetto di dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 461/1997 o delle plusvalenze realizzate nell'ambito del regime amministrato di cui all'art. 6 del Dlgs 461/1997 o, infine, del risultato positivo di un contratto di gestione che il contribuente abbia stipulato con lo stesso o con un altro gestore”.

9. Obblighi a carico degli intermediari (par. 3.3. della bozza di Circolare)

- 1) **Operazioni suscettibili di produrre redditi diversi (pagg. 63-64):** il seguente passaggio andrebbe chiarito meglio:

“Qualora nelle operazioni sopra menzionate siano intervenuti due o più dei soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione, quest’ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell’operazione e comunque dall’intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.

Per ciascuna operazione, devono essere comunicati i seguenti dati:

- *le generalità e, se esistente, il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’operazione;*
- *la natura, l’oggetto e la data dell’operazione;*
- *le quantità e il valore delle cripto-attività oggetto dell’operazione;*
- ***gli eventuali redditi diversi realizzati”.***

Solo in caso di regime della dichiarazione, infatti, vi è mancanza di anonimato e sorge in capo all’intermediario che interviene nella riscossione di procedere alle segnalazioni dovute ex art. 10 del Dlgs 461/97 (“monitoraggio interno ed estero”).

Inoltre, in base al dettato normativo, i redditi diversi realizzati non costituiscono oggetto di segnalazione (cfr. art. 10 *cit.*) né di calcolo da parte dell’intermediario, che non ha la possibilità né l’obbligo di mantenere le informazioni necessarie al calcolo dei redditi diversi.

10. Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale (par. 3.4 della bozza di Circolare)

- 1) **Calcolo della soglia dei 5.000 euro – art. 16, comma 1, DL 73/2022 (pag. 64):** il Provvedimento dell’Agenzia sul tracciato del monitoraggio fiscale fa riferimento solo al cambio di valute diverse dall’euro, ma non si rinviengono puntuali riferimenti al mondo delle cripto-attività. Pertanto, sarebbe opportuno precisare come debba essere effettuata tale valorizzazione.

11. Reddito d’impresa: valutazione delle cripto-attività (par. 3.5 della bozza di Circolare)

- 1) Si chiede di fornire qualche precisazione anche con riferimento ai fenomeni valutativi ai fini dell’ACE.
- 2) Con riguardo al tema dell’irrelevanza delle valutazioni delle criptoattività ai fini IRES e IRAP, il paragrafo 3.5 non richiama l’opportuna considerazione di pagina 41 dove si dice che, in relazione alla definizione di cripto-attività contenuta nell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, non si considerano le rappresentazioni digitali di valore o di diritti che rientrano in una definizione civilistica di strumento finanziario. Per evitare incertezze su queste ipotesi, si chiede di confermare che in loro presenza va mantenuto il regime fiscale ordinario (senza neutralizzazione delle valutazioni in caso di titoli cui non trova applicazione il regime PEX).

12. Imposta sul valore aggiunto (par. 3.7.1 della bozza di Circolare)

Non viene citato un lavoro a nostro avviso importante, ossia il *Working Paper n. 1037*, pubblicato il **24 febbraio 2022**, che ha ricapitolato e coordinato le analisi effettuate sino a quel momento dagli organismi comunitari e mondiali (OCSE).

Innanzitutto, viene ripresa la definizione generale di “Cripto attività”, inserita nella Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai Mercati delle Cripto-Attività e che modifica la Direttiva Ue 2019/1937 (cd. Regolamento MiCA), secondo cui un crypto asset è “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia analoga”.

Poi, si procede alla suddivisione delle criptoattività in tre categorie:

- 1) Payment token, operano come unità di conto e sono utilizzati come strumenti di pagamento (es.: Bitcoin, Ethereum, ecc.);
- 2) Security token, detti anche “financial tokens”, concepiti come attività negoziabili, spesso detenute a scopo di investimento (es.: Spice e tZero);
- 3) Utility token, consentono lo scambio o l’accesso a determinati beni o servizi, simili a voucher, anche se per la loro natura spesso “ibrida” non pare si possa farli rientrare nell’ambito della cd. “Direttiva Voucher”.

A seguire, il *Working Paper* in commento si focalizza sulle criptovalute, o Payment token, intese come strumento di pagamento, con l’intento di verificare se le relative operazioni siano rilevanti o non rilevanti ai fini IVA e, ove rilevanti, se siano imponibili od esenti (articolo 135 Direttiva IVA 2006/112/CE), individuando le seguenti ipotesi:

- 1) la creazione di criptovalute che, se effettuata da un soggetto passivo, è un’operazione rilevante IVA, perché si tratterebbe di un “servizio” (la verifica e la registrazione su relativa blockchain) effettuato dietro corrispettivo (la criptovaluta minata o forgiata). Il regime applicabile sarebbe quello dell’esenzione ex articolo 135, part.1 lett.(e) e/o (d) della Direttiva IVA;
- 2) l’utilizzo di un cd. “digital wallet”. In questo caso, a prescindere dalle diverse tipologie di wallet, ciò che rileva ai fini IVA è la corresponsione di un corrispettivo al provider. In linea di principio, qualora sia prevista una commissione, il provider si qualifica come soggetto passivo e le relative operazioni divengono rilevanti IVA, ma anche queste inquadrabili nell’ipotesi di esenzione di cui alle lett. (e) e (d) dell’articolo 135 della Direttiva;
- 3) le operazioni di intermediazione (cd. “exchange”): in linea con quanto statuito dalla Corte nel caso Hedqvist, il Comitato ritiene che il servizio di scambio tra diverse criptovalute o tra cripto e valute legali sia una prestazione di servizi rilevante, rientrante nell’esenzione come visto sopra;
- 4) l’utilizzo come strumento di pagamento: anche in questo caso, il Comitato non si è discostato dalla decisione della Corte di Giustizia ritenendo che quando si è in presenza di una operazione “ordinaria” di cessione di beni o prestazione di servizi dove la criptovaluta si configura come strumento di pagamento, si debba applicare la disciplina propria dell’operazione sottostante, con la particolarità che la base imponibile debba essere determinata convertendo la criptovaluta in valuta avente valore legale (cd. “valuta fiat”).

Si propone all’Agenzia di chiarire che rientrano nel perimetro di cui al precedente punto 2) anche i servizi di custodia dei *payment token* (anche ove effettuati da istituti bancari) e che le commissioni per ciò percepite rientrano nel perimetro dell’esenzione IVA.

Inoltre, si chiede di chiarire che, qualora i servizi di custodia riguardino *security token* o *utility token* si rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA con aliquota ordinaria, assimilando il primo caso alla custodia e deposito titoli (espressamente esclusa dall’esenzione nell’ambito dell’art 10 comma 1) n. 4) DPR 633/72) e il secondo ad un servizio generico di custodia.

Da ultimo, andrebbe considerato anche il **Working Paper n. 1060, pubblicato il 21 marzo 2023**, dove il Comitato IVA UE ha affrontato la problematica del trattamento IVA da applicare ai *Non Fungible Token*, fissando da subito l’ampiezza delle operazioni fiscalmente rilevanti. Le transazioni chiave legate agli NFT, il cui trattamento IVA dovrebbe essere considerato, sono le seguenti:

- creazione e caricamento di NFT su un libro mastro digitale, noto come “mining”;
- acquisto e vendita di NFT, noto come “trading”;
- NFT come ricompensa, ovvero “guadagno”.

Ogni transazione collegata ad un NFT può essere soggetta a un diverso trattamento IVA. Inoltre, l’analisi delle implicazioni IVA dovrebbe includere le seguenti fasi: qualifica dell’eventuale prestazione imponibile e accertamento se la fornitura rientri effettivamente nell’ambito di applicazione dell’IVA, vale a dire se è una fornitura di beni o servizi o una fornitura effettuata a titolo oneroso, oppure se si tratta di una cessione effettuata da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. A questo punto, si dovrà verificare se tale operazione deve essere tassata o esentata. C’è poi una terza ipotesi: che esenzione e tassazione possano convivere. Resta il fatto, come il documento di lavoro spesso ripete, che resta dirimente fissare la natura delle operazioni con NTF come bene o servizio.

13. Imposta di bollo (par. 3.7.2 della bozza di Circolare)

- 1) **Comunicazioni periodiche alla clientela (pag. 87):** la bozza di circolare in commento specifica che:

“Il comma 145 ha modificato la nota 3-ter dell’articolo 13 della parte prima della citata Tariffa, in tema di comunicazioni periodiche alla clientela, inserendo anche quelle relative ai rapporti aventi ad oggetto cripto-attività”.

A riguardo, ci si chiede quali siano gli elementi minimi che tale comunicazione dovrebbe riportare, vista l’eterogeneità degli strumenti.

- 2) **Calcolo della soglia di 14.000 euro:** se presso il medesimo intermediario c’è una posizione in prodotti finanziari ed una in cripto-attività diverse da strumenti finanziari, il tetto massimo di 14.000 euro ad anno per i soggetti diversi da persone fisiche è unico per entrambe le attività (finanziare e cripto)? Quindi, si deve fare riferimento alla posizione complessiva

presso l'intermediario, considerando indistintamente sia prodotti finanziari sia cripto? **Sul punto, si chiede conferma.**

- 3) **Rendiconti a zero:** si chiede conferma che anche sulle comunicazioni relative alle criptoattività si possa applicare l'esenzione totale, nel caso di rendiconti a zero (fattispecie di cui all'art. 3 comma 3 del DM 24.05.2012).
- 4) **Perimetro dei soggetti tenuti ad applicare l'imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche relative alle criptoattività:** per effetto del rinvio operato alla disciplina dell'imposta di bollo prevista dall'articolo 13, comma 2-ter della tariffa allegata al DPR 642/1972, i soggetti tenuti all'applicazione dell'imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa.

Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l'imposta i prestatori di servizi di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del Dlgs. n. 231 del 2007, che rientrano nella categoria di altri operatori finanziari ai fini della disciplina dell'antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DL n. 167/1990.

Il richiamo sotto il profilo soggettivo ai soggetti che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della Repubblica l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa sostanzialmente riprende la definizione di enti gestori del DM 24.05.2012.

I soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del d.lgs. n. 231 del 2007 sono, però, inclusi nella categoria degli altri soggetti NON finanziari nella normativa antiriciclaggio:

Rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari:

... omissis...

i) i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale;

i-bis) i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Anche nell'articolo 1 comma 1 del DL 167/1990 questi operatori sono sì inclusi nel perimetro degli intermediari tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, ma in forza di un apposito richiamo, in cui peraltro si riconosce che sono operatori NON finanziari:

- 1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ...*

La qualificazione di operatori non finanziari attribuita a questa categoria di soggetti, almeno in punta di diritto, potrebbe essere di ostacolo all'inclusione di questi operatori nel perimetro degli intermediari finanziari che sono tenuti ad applicare l'imposta di bollo: per evitare di creare un "buco" nell'applicazione della norma, più che in via interpretativa, sarebbe più opportuno intervenire sul perimetro degli enti gestori del DM 24.05.2012 e, con l'occasione,

integrare il DM anche sotto il profilo oggettivo con il richiamo alle criptoattività. Il tutto per cercare di mantenere una visione unitaria della tematica dell'applicazione dell'imposta di bollo.

14. Imposta sul valore delle cripto-attività (par. 3.7.3 della bozza di Circolare)

- In questo paragrafo si precisa che l'imposta sul valore delle cripto-attività trova applicazione in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo. Considerato che l'applicazione è subordinata all'assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, se ne dovrebbe dedurre che dove in presenza di tale intermediario l'imposta non sarebbe stata applicata (es. perché il soggetto è non cliente secondo la definizione che ne dà Banca d'Italia), l'imposta sul valore delle criptoattività non dovrebbe altrettanto essere applicata. In altri termini, i requisiti soggettivi per l'applicazione della imposta sul valore delle cripto-attività sono i medesimi di quelli dell'imposta di bollo di cui all'art. 13 della parte prima della Tariffa in tema di comunicazioni periodiche alla clientela. **Si chiede conferma.**
- Considerato che il comma 18 dell'art. 19 del DL 201/2011 contiene sia l'IVAFE sia l'imposta sul valore delle criptoattività, **si può confermare che il successivo comma 20** (che si riferisce singolarmente all'imposta, presumibilmente l'IVAFE che era già vigente) **si riferisce ad entrambe?** Il comma 20 regola la determinazione dell'imposta. Ciò confermerebbe che il tetto massimo dei 14.000 euro ad anno va applicato anche relativamente all'imposta sul valore delle criptoattività.

15. Presupposti di territorialità (par. 5 della bozza di Circolare)

- 1) **Regime convenzionale:** si chiede di precisare se le plusvalenze generate da cripto-attività rientrano, nella prospettiva italiana, tra i redditi da ricondurre alle regole dell'art. 13, paragrafo 5 del modello OCSE, per cui le plusvalenze su beni diversi da immobili ecc. sono tassate nel solo Stato di residenza del cedente. Se così fosse, il non residente avrebbe titolo a non subire l'imposizione italiana o a richiedere il rimborso, ove l'imposta fosse stata prelevata.
- 2) **Monitoraggio fiscale:** anche in questo caso, facendo riferimento al regime in vigore dal 2023, al paragrafo 3.4 della circolare in consultazione si replica l'orientamento della Relazione al Ddl di Bilancio 2023, secondo cui vige l'obbligo di compilare il quadro RW indipendentemente dalle modalità di archiviazione delle cripto-attività e dalla circostanza per cui tali attività siano detenute all'estero o in Italia. A riguardo, si chiede se, anche solo in via interpretativa, sia possibile sostenere l'assenza di obblighi "a monte" per le cripto-attività di fonte italiana: se così fosse, si potrebbero adottare i criteri di territorialità valevoli per le imposte sui redditi, quanto meno per gli asset detenuti per il tramite di intermediari.

16. Glossario (par. 6 della bozza di Circolare)

Con specifico riferimento alle definizioni di *Distributed Ledger Technology* – DLT riportate nel glossario, viene citato il c.d. “Decreto Semplificazioni 2019” all’articolo 8-ter, comma 1. Si suggerisce di eliminare tale definizione e di fare riferimento solamente alla definizione introdotta a livello comunitario dal Regolamento relativo ad un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito (c.d. “Pilot regime”) all’articolo 2, che sovrascrive le disposizioni a livello nazionale.

TEMI DI RILIEVO NON TRATTATI

Si portano all’attenzione alcuni fenomeni che andrebbero approfonditi e che, invece, non costituiscono oggetto di trattazione:

- Distinzione **tra cold wallet e hot wallet (custodial e non)** ai fini della territorialità e, nella categoria dei cold wallet, tra **cold hardware wallet e cold paper wallet**.
- **Hard e soft fork**, con riguardo agli impatti fiscali conseguenti alla modifica del protocollo di un token.